REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

DETERMINAZIONE N. 1028 DEL 10.10.2017

Oggetto: Istituzione zona di sorveglianza per Peste Suina Africana – focolaio di **Oschiri,** azienda **IT049SS032.**

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e s.m.;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Art. 32;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n°502, e s.m.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Art. 117;

VISTO il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333;

VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità 21 novembre 2005, n. 42;

VISTA la Decisione n. 2003/422/CE recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 25 novembre 2014, n. 47/3;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 16 dicembre 2014, n. 50/17;

VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 34;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 6 febbraio 2015, n. 5/6;

VISTA la Determinazione n. 68/964 del 29/11/2016, integrata con Determinazione n. 71/993 del 05/12/2016 avente per oggetto "Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine. Integrazione" a firma del Responsabile dell'Unità di Progetto;

Determinazione n.1028 del 10.10.2017

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'ASSL di Olbia, pervenuta via e-mail in data 10/10/2017 ore 11,46 e la comunicazione dell'OEVR, pervenuta via e-mail in data 10/10/2017 ore 9.59, che segnalano la presenza della Peste Suina Africana nell'azienda IT049SS032 nel territorio del comune di Oschiri ed il relativo elenco dei Comuni e delle Aziende da sottoporre a restrizione;

RITENUTO necessario adottare misure adeguate per impedire la diffusione del contagio;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16975/97 del 09 luglio 2015, con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso la Direzione della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

DETERMINA

ART. 1 É dichiarato «**zona di sorveglianza»** per Peste Suina Africana il territorio compreso nel raggio di almeno 10 km dagli allevamenti infetti di cui all'allegato n. 1.

ART. 2 Ai limiti della zona di sorveglianza, lungo le vie di accesso e all'ingresso degli allevamenti infetti, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: "ZONA DI SORVEGLIANZA PER PESTE SUINA AFRICANA".

ART. 3 Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 54/2004, all'interno della zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure sanitarie:

a) effettuazione del censimento di tutti gli allevamenti di suini;

b) divieto di circolazione e trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorità competente; l'autorità competente può concedere deroghe a tali disposizioni per il transito di suini su strada o ferrovia, purché non siano effettuate operazioni di scarico o soste, o per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di sorveglianza e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;

c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati siano puliti, disinfettati, se necessario disinfestati, e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle istruzioni impartite dal Veterinario Ufficiale; gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;

d) divieto, salvo autorizzazione dell'autorità competente, di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico durante i primi sette giorni successivi alla istituzione della zona;

e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformità con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;

f) divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i trenta giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette. Allo scadere dei trenta giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 20, comma 3. l'autorità competente può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:

1) in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali secondo le modalità previste all'art. 10 ed art. 11 del D.Lgs. n. 54/2004;

2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della Salute informa immediatamente la Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanità animale dell'applicazione di tale disposizione;

g) divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;

h) rispetto delle opportune norme igieniche da parte di coloro che frequentano le aziende suinicole al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.

i) disinfezione scrupolosa con idonee procedure di tutti gli automezzi in ingresso o in uscita dalle aziende, o, in caso di impossibilità, divieto di ingresso nelle aziende di automezzi di qualsiasi tipo.

ART. 4 L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;

b) siano stati sottoposti a visita clinica tutti gli allevamenti;

c) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad ulteriori esami clinici e, se del caso, di laboratorio, in conformità del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.

ART. 5 Gli accertamenti di cui all'art. 4, lettera *c)* non possono essere effettuati prima che scadano quaranta giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.

ART. 6 In deroga agli art. 3, lettera f, e art. 5, i termini di trenta e di quaranta giorni ivi previsti possono essere ridotti rispettivamente a ventuno e trenta giorni, purché sia stato applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.

ART. 7 È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente determinazione, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sull'albo pretorio dei comuni interessati.

ART. 8 Le violazioni del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, e della presente determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro; inoltre la mancata denuncia delle malattie infettive è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 2.582,00.

ART. 9 Per quanto non previsto dalla presente determinazione, si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54.

Direttore del Servizio
Dott.ssa Daniela Mulas

MCP/5.2
RS/Resp.Sett.5.2